

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

---

58° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

---

Presidenza del presidente OSSICINI

### I N D I C E

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

*(3167) Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2, 8
MASULLO ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ), relatore alla Commissione . . . . .	2

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 15,45.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(3167) Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3167.

Ricordo che nel corso della seduta del 9 luglio scorso ha avuto luogo e si è conclusa la discussione generale.

Do la parola al relatore, senatore Masullo, per la replica.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, debbo dire innanzitutto che mi considero fortunato dal momento che da parte dei colleghi è stata generalmente manifestata una sostanziale condivisione del disegno di legge di cui sono relatore.

Sono state avanzate numerose osservazioni sia da parte della maggioranza che dai colleghi dell'opposizione; tuttavia, si è trattato di considerazioni che attengono tutte a particolari momenti dell'intero tessuto legislativo, mentre sia il tema generale, sia l'impianto complessivo sono risultati esenti da gravi censure.

Tenterò di dare rapide, ma puntuali risposte ai colleghi intervenuti nel corso della discussione generale, seguendo appunto l'ordine degli interventi.

Il collega Biscardi ha espresso una considerazione preliminare che concerne la intitolazione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee; a suo avviso il concetto di «sviluppo», così come si legge nel testo in esame, è un concetto poco congeniale all'essenza di ciò di cui stiamo parlando, ossia dell'arte, che dal punto di vista della sua consistenza formale non ammette – come tutti sappiamo – una storicizzazione e quindi uno sviluppo nel senso di un incremento.

Si potrebbe pertanto osservare che l'obiezione del senatore Biscardi è acuta, ma quando nel testo del disegno di legge si parla di «sviluppo» non si fa certamente riferimento all'arte nella sua forma e nella sua essenzialità bensì, viceversa, a quelle condizioni e circostanze di carattere materiale, ambientale e strutturale che consentono a colui che pratica l'arte di continuare e in qualche modo di incrementare la propria attività

A mio parere, l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto soprattutto a rendere possibile sempre più ampiamente da parte delle giovani generazioni la conoscenza dei sedimenti che l'attività artistica del passato ha

lasciato ed, altresì, a facilitare per questi giovani fruitori il passaggio ad una propulsione inventiva di nuove modalità artistiche.

Pertanto, pur apprezzando l'osservazione del collega Biscardi sul piano strettamente concettuale e filosofico e nella consapevolezza che essa non può non essere presa in seria considerazione, ritengo tuttavia che non sia neppure tale da modificare sostanzialmente lo spirito di questo articolo ed in generale dell'intero disegno di legge.

Per quello che riguarda la seconda osservazione avanzata dal senatore Biscardi, relativa alla necessità di specificare l'attività didattica dei musei, di cui all'articolo 2, ritengo – come del resto il collega Biscardi – che questo problema sia di fondamentale importanza. Il nostro paese è infatti piuttosto indietro rispetto a quelle che sono le abitudini culturali, scolastiche e formative di altri paesi dove il museo, come pure gli altri luoghi dove si apprende il modo in cui la realtà si presenta agli uomini, vengono ad essere, per così dire, coinvolti come percorsi integrati nell'attività didattica ordinaria. In tal senso, quindi, l'idea di sostenere, incrementare e istituzionalizzare l'attività didattica nei musei mi sembra certamente importante.

La critica del collega Biscardi, in realtà, non si rivolge a quell'idea in quanto tale, ma se mai al fatto che in questo articolo si sottolinea eccessivamente l'aspetto di carattere finanziario – quello della spesa – e, viceversa, si tende a lasciare piuttosto in ombra la determinazione degli obiettivi.

Credo tuttavia che in provvedimenti come quello in esame non si possano introdurre definizioni di obiettivi estremamente specifici, andando oltre la definizione dell'obiettivo generale. A mio parere quello che meriterebbe di essere meglio precisato è invece l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2, in cui si prevede che: «Gli incarichi relativi a tali prestazioni possono essere conferiti a istituzioni pubbliche, tramite apposite convenzioni,....».

Il senatore Rescaglio nel suo intervento mi sembra abbia poi valorizzato notevolmente l'idea centrale dell'intero disegno di legge – mi riferisco alla utilizzazione della figura giuridica della fondazione – pur non tralasciando di sottolineare la preoccupazione che queste fondazioni – così come vengono configurate nel testo – risultino ancora troppo legate ad un'ottica prevalentemente privatistica. Ci siamo confrontati spesso su questo tema e dalla discussione sono emersi due punti di vista che appaiono diametralmente opposti: da un lato si è sostenuta l'opportunità di una riserva molto rigorosa allo Stato e alle sue istituzioni della tutela, dell'amministrazione e del governo dei beni culturali; dall'altro è stata sottolineata l'esigenza di dare maggiore spazio alla partecipazione dei privati.

La scelta a favore della fondazione – così come prevista nel disegno di legge – nasce dall'esigenza di una partecipazione in qualche modo paritaria dell'elemento pubblico e di quello privato ma non tanto per garantire una divisione equanime tra le due responsabilità, quanto piuttosto per assicurare l'efficienza di un servizio che occorre rendere al pubblico facendo sì che i beni culturali che appartengono all'intera società italiana

non si limitino ad essere conservati, ma divengano grandi strumenti di innovazione culturale.

Attraverso il ricorso alla figura giuridica della fondazione si intende precisamente contemperare due diverse esigenze. La prima riguarda la garanzia del custode istituzionale dell'interesse pubblico, lo Stato, che non si identifica soltanto con l'apparato repressivo ma soprattutto con il sistema delle regole. È infatti evidente che un patrimonio culturale di proprietà dell'intera nazione non può non essere tutelato dal sistema delle regole nazionali.

La seconda esigenza consiste nella garanzia che il servizio di godimento e di propulsione del bene culturale reso alla collettività sia organizzato secondo la fantasia, l'immaginazione, l'interesse e la fruibilità immediata che caratterizzano sostanzialmente il settore privato. Mi pare che la convergenza di questi due elementi derivi non tanto da una più o meno ideologica mediazione tra posizioni estreme quanto piuttosto dalla necessità di affrontare e risolvere un problema concreto di efficienza e, per così dire, di produttività. Si può comunque lavorare di comune accordo perché la collocazione della fondazione al centro dell'intero sistema sia ancor meglio precisata, soprattutto sotto il profilo funzionale.

Anche il collega Asciutti, pur non mancando di apprezzare il disegno di legge nel suo complesso, soprattutto per le finalità di carattere generale, ha avanzato rilievi di carattere particolare, uno dei quali riguarda la prosecuzione dei lavori per il consolidamento della Torre di Pisa e il relativo finanziamento. A tale proposito egli si domanda se non sia più opportuno rinviare questa determinazione alle manovre finanziarie che saranno prossimamente chiamati a discutere e ad approvare. Non ho particolare propensione per l'una o per l'altra scelta, ma ho sempre timore del rinvio alle leggi finanziarie che sono come un grande deposito nel quale si accumulano le misure più diverse e, proprio per la loro natura di provvedimenti *omnibus*, sia pure in una prospettiva di scelte complessive di politica della spesa, finiscono talvolta per accogliere ciò che sarebbe preferibile espungere e per escludere ciò che sarebbe preferibile comprendere. Nell'economia di bilancio del Ministero dei beni culturali c'è spazio per la proroga al 31 dicembre 1999 del Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa e non intravedo ragioni fortemente cogenti per espungere l'articolo 7 dal provvedimento in esame e rinviare la relativa disciplina in sede di esame della manovra finanziaria.

Il senatore Asciutti ha criticato inoltre il ricorso allo strumento della fondazione, tema centrale dell'intero disegno di legge, rilevando una singolare asimmetria. La disposizione, di cui all'articolo 3, che prevede la possibilità del Ministero per i beni culturali e ambientali di partecipare a fondazioni costituite o da costituire con altri soggetti pubblici o privati, comporterebbe, a suo avviso, una rigida alternativa: la partecipazione di soggetti pubblici escluderebbe quella di soggetti privati e viceversa. Osservo sommessamente che la dizione della legge non è così drastica da porci di fronte a questo drammatico dilemma; è anzi abbastanza sfumata e, a mio parere, non esclude una condivisione mista della gestione.

Il senatore Asciutti è preoccupato altresì del fatto che l'articolo 8 autorizzi una spesa di 28 miliardi di lire nel 1998 per i lavori socialmente utili che si svolgono presso il Ministero dei beni culturali e ambientali ed ha criticato il ricorso ad uno strumento sostanzialmente transitorio e provvisorio che potrebbe essere più utilmente sostituito da misure di carattere stabile e non temporaneo.

Vorrei ricordare al collega Asciutti che questa disposizione è già contenuta nella legge n. 146 che ha recentemente convertito in legge il decreto-legge n. 78 di quest'anno, il cosiddetto provvedimento Treu. Possiamo dunque liberarci molto facilmente di questa preoccupazione, il che non rappresenta un male dal momento che viviamo in un mondo carico di apprensioni.

Il senatore Mele, che mi sembra sostanzialmente concorde con lo spirito della legge, ha mosso un'osservazione degna di essere considerata, secondo la quale l'articolo 3 non offre sufficienti garanzie in ordine alla specificazione delle competenze del comitato tecnico-scientifico. Detto articolo prevede letteralmente che il comitato tecnico-scientifico sia composto da rappresentanti dei fondatori con professionalità e competenze specifiche rispetto ai compiti delle fondazioni e presieduto da una personalità del mondo della cultura nominata dal Ministro. Secondo una mia lettura, la preoccupazione del senatore Mele riguarda il rischio che la composizione del comitato tecnico-scientifico, a causa della partecipazione dei rappresentanti dei fondatori, condizioni la sua attività

Quindi la preoccupazione del collega Mele è determinata dal fatto che quella dei fondatori possa essere una rappresentanza portatrice di arbitri non meglio controllati o controllabili dal punto di vista della vera e propria competenza; probabilmente, quindi, con qualche piccolo aggiustamento si potrebbe anche perfezionare questa espressione.

Il collega Marri ha anch'esso prestato molta attenzione al presente disegno di legge nei confronti del quale ha manifestato una sostanziale condivisione. Egli ha inoltre svolto alcune osservazioni di carattere puntuale richiamandoci al grande tema della catalogazione. Ebbene, pur ritenendo la catalogazione un tema di fondamentale importanza, sono tuttavia dell'avviso che esso non rientri nell'ambito proprio del disegno di legge in esame, benchè certo meriterebbe un'attenzione specifica.

Il collega Marri ha manifestato qualche perplessità anche per quanto riguarda il massiccio ricorso all'iniziativa privata sostenendo che lo Stato non deve rinunciare al proprio ruolo. Mi sembra – richiamandomi a quanto ho dichiarato all'inizio della mia replica – che l'obiettivo più evidente del disegno di legge in esame sia proprio quello di rendere compartecipi la mano privata e quella pubblica in una funzione che non è tanto quella di rispettare astratte parità, quanto quella di produrre la massima efficienza possibile e in tal senso credo che nella norma in esame vi sia un sufficiente equilibrio tra il rinvio alla iniziativa privata da un lato e la presenza dello Stato come sistema delle regole dall'altro.

Il collega Marri si è soffermato inoltre sul comma 4 dell'articolo 1, che attribuisce autonomia scientifica alle nuove istituzioni museali e ri-

spetto al quale ha osservato che sarebbe stato preferibile che la modalità di organizzazione interna degli istituti fosse stata stabilita direttamente nel presente disegno di legge.

Al riguardo, credo che siamo tutti consapevoli del fatto che soprattutto nelle ultime vicende legislative – dettate da necessità che afferiscono alla sempre maggiore complessità della società attuale a tutti i livelli – si sia spesso dovuto ricorrere all'istituto della regolamentazione. Naturalmente tale istituto non consiste nell'apertura di un arbitrario spazio al potere del Ministro, del Governo e in genere del regolamentatore; al contrario, una volta stabilite con la responsabilità e la libertà di decisione del Parlamento alcune linee fondamentali di indirizzo legislativo, esso consente al Governo di definire le articolazioni operative.

In tal senso credo che la presente occasione rientri in sostanza proprio nella fattispecie dianzi descritta.

È stata inoltre avanzata una osservazione relativa alla eccessiva entità del finanziamento previsto per le attività di progettazione e per gli interventi di adeguamento della sede, corrispondente a 90 miliardi per il triennio 1998-2000. Debbo confessare di non essere in grado di valutare questo aspetto, anche se presumo che il finanziamento sia stato calibrato sul preventivo di spesa. In ogni caso non credo che questa valutazione spetti al Parlamento.

Quello che invece mi sembra interessante è l'osservazione che riguarda il controllo delle sovrintendenze sull'operato delle fondazioni. Anche in questo caso il collega Marri ha manifestato il timore – che potrebbe essere condiviso – di una possibile privatizzazione selvaggia, né del resto è questo il primo caso in cui ci si è pronunciati contro un certo tipo di privatizzazione.

Ebbene, a tale riguardo, mi chiedo se in realtà il controllo delle sovrintendenze rappresenti lo strumento migliore per contrastare lo spettro di una privatizzazione selvaggia, o se invece esso non finisca per produrre maggiore danno rispetto ai vantaggi che ci si ripromette di ottenere, soprattutto se consideriamo che si tratta di far funzionare le fondazioni le quali non svolgono la loro attività in uno stato di totale arbitrio, ma all'interno di limiti ben precisi. Mi riferisco in primo luogo al fatto che è lo Stato a conferire alla fondazione la donazione di un bene culturale consacrato come tale; inoltre questa dotazione è garantita nella sua intangibilità e nella sua esigenza di essere conservata nel migliore dei modi e quindi sono dell'avviso che non possa in nessun caso diventare strumento di speculazione privata.

Il senatore Marri ha lamentato inoltre sia l'abrogazione di alcune norme della legge n. 352 del 1997, effettuata al comma 1 dell'articolo 5, sia il mancato adempimento da parte del Governo rispetto all'impegno di redigere un testo unico delle norme sui beni culturali. In proposito desidero ricordare al collega Marri che con tale abrogazione il Governo in realtà ottempera ad un preciso impegno assunto sulla base di un ordine del giorno proposto proprio dall'opposizione nel corso della discussione della suddetta legge n. 352.

Inoltre, riguardo all'impegno assunto dal Governo di redigere il testo unico, c'è da dire che la legge n. 352 prevedeva che tale redazione dovesse avvenire entro un anno (termine che è stato prorogato di ulteriori sei mesi dalla cosiddetta «Bassanini-ter»). Il Governo ha pertanto istituito un comitato che sta attualmente svolgendo i propri lavori ed entro il 1° dicembre di quest'anno dovrà presentare al Parlamento uno schema di decreto legislativo.

Nel corso del suo intervento, il collega Marri ha infine sostenuto che quanto previsto al comma 4 dell'articolo 5 viola il principio della difesa dei brevetti industriali, sostenendo altresì l'opportunità di inasprire le pene nei confronti degli imbrattatori.

Ebbene, ritengo che in realtà il problema non sia certo quello di rendere maggiore o minore la pena da infliggere all'eventuale imbrattatore, bensì quello di rendere possibile la riparazione del danno arrecato al bene culturale. Infatti, se anche proponessimo la pena di morte per un reato del genere, ciò non garantirebbe al grande monumento di non essere imbrattato. Sappiamo che di fronte a certi impulsi, capricci e fantasticherie dell'azione umana non esiste pena che possa costituire deterrente: perfino l'omicidio non è reso impossibile neppure nei paesi dove è prevista la pena di morte. Il problema non consiste nell'impedire l'imbrattamento, come è ovviamente auspicabile che avvenga, attraverso l'inasprimento delle misure repressive, ma nel diffondere una educazione più adeguata di difesa del bene culturale. È comunque evidente che nel bilanciamento dei diritti da proteggere l'interesse collettivo a che il bene sia conservato indenne alla collettività è prevalente.

Il senatore Monticone non ha avanzato alcuna osservazione censoria ma ha sottolineato l'esigenza che si tenga conto, nell'intelaiatura del disegno di legge, anche del raccordo eventuale con quanto stabilito dal disegno di legge n. 2619, riguardante l'attività musicale con riferimento alla Discoteca di Stato.

Tornando all'osservazione del senatore Marri a proposito dell'impegno assunto dal Governo, a nome del ministro Veltroni, di redigere un testo unico delle norme sui beni culturali per superare la frammentazione legislativa esistente in materia, come ho già detto è stato istituito, con decreto ministeriale, un apposito comitato per la definizione del testo unico, il cui termine di attività è stato prorogato di sei mesi dalla legge n. 191 del 1998, la cosiddetta Bassanini-ter che ha introdotto alcuni elementi di maggiore precisazione. I lavori del comitato sono pertanto legittimamente *in itinere* e non possiamo lamentare il fatto che la disciplina non sia stata ancora presentata, avendo il Governo tempo fino al 1° dicembre del corrente anno per presentare alle Camere il relativo schema di decreto legislativo.

In conclusione, mi auguro che la presentazione di eventuali emendamenti da parte dei colleghi, del Governo o dello stesso relatore rientri in un quadro generale di condivisione e sia volta, semmai, a perfezionare alcuni particolari aspetti di un disegno di legge che nella sua totalità costi-

tuisce certamente un passo avanti nel programma di valorizzazione reale dei beni culturali di cui l'Italia dispone.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senatore Masullo, per la puntualità della replica. Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di venerdì prossimo, 17 luglio. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. VINCENZO FONTI